Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 novembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1964, n. **1068.**

Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un « Fondo centrale di garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949,

capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del « Fondo » in base ai criteri e alle modalità deliberati dal Comitato di cui al successivo articolo 3.

La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni.

Art. 2.

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'articolo 1 della presente legge;

b) da un contributo dello Stato di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 200 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1970 e di lire 100 milioni nell'esercizio 1971, da prelevare dalle somme stanziate nel capitolo 39 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio;

c) da un contributo annuo della Cassa per il credito alle imprese artigiane in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;

d) da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.

Art. 3.

Il Fondo centrale di garanzia è amministrato da un Comitato composto dal presidente e dal vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del Comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; nonchè dai due membri del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane designati dal Ministro per l'industria e il commercio in rappresentanza delle categorie artigiane e di cui alla lettera *c*) dell'articolo 43, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) ai criteri e alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;

b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera *b*) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 4.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali, e l'imposta generale sull'entrata.

Art. 5.

L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte deve avere durata inferiore ai tre anni e non può superare il 30 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 30 per cento del valore attuale degli impianti e per una durata inferiore ai tre anni, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Art. 6.

All'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, sono aggiunti i seguenti commi:

« In tale fido massimo non è compreso il credito che viene accordato per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso, potrà superare l'importo complessivo di lire 3 milioni.

In deroga alle norme contenute nei due precedenti commi, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere, per gli scopi indicati nell'articolo 33, ad una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa è fissato in lire due milioni e cinquecentomila per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, è sostituito dal seguente:

« Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinare al Fondo di riserva ed una aliquota pari al 20 per cento da destinare al Fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa, sono devoluti ai partecipanti al Fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita ».

Art. 8.

In deroga al disposto dell'articolo 2762 del Codice civile, i privilegi stabiliti nell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni.

Art. 9.

Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e alla copertura dell'onere relativo verrà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO —
TREMELLONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 ottobre 1964, n. 1069.

Conversione in legge del decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, recante ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI —
PIERACCINI — COLOMBO —
MEDICI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. 1070.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — E' modificato nel senso che tra le propedeuticità di esami è abolita quella di « Matematica generale » nei confronti dell'insegnamento di « **Ragioneria (1° anno)** ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. **1071.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 90. — E' aggiunto il seguente comma: « Per i corsi di laurea in Scienze naturali ed in Scienze biologiche l'esame di " Chimica biologica ,, dev'essere sostenuto dopo quello di " Chimica organica ,, ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. **1072.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di:

Farmacodinamia molecolare;
Complementi di Chimica tossicologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. **1073.**

Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto dei ciechi di Cagliari.

N. 1073. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo testo dello statuto dell'Istituto dei ciechi di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 166. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. **1074**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Luciano Manara », di Roma.

N. 1074. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Luciano Manara », di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 169. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **1075**.

Autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo di Pescara ad acquistare alcuni appartamenti.

N. 1075. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Ente provinciale per il turismo di Pescara, viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dalla « Società Generale Costruzioni - S.G.C. - Società per azioni », di Pescara, tre appartamenti contigui, ubicati al primo piano del fabbricato di nuova costruzione di via Nicola Fabrizi, in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 158. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **1076**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno.

N. 1076. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bologna viene autorizzata ad acquistare, dall'Opera Pia dei Poveri Vergognosi ed Aziende Unite, di Bologna, alcuni appezzamenti di terreno, siti in Ozzano Emilia, dell'estensione di ettari 287.15.68, al prezzo complessivo di L. 500.000.000, alle condizioni e modalità stabilite nello schema di contratto di compravendita.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 165. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1964, n. **1077**.

Autorizzazione allo Stato ad accettare una donazione da parte del comune di Viterbo.

N. 1077. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato da parte del comune di Viterbo, di un appezzamento di terreno di mq. 247, sito in Viterbo, via Marconi, per la costruzione della sede dell'Ufficio del genio civile, come da atto a rogito notaio Gilberto Francesini del 3 marzo 1959.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1964, n. **1078**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Siena ad acquistare alcuni immobili.

N. 1078. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Siena, viene autorizzata ad acquistare, dalla signora Chelli Erina, una villa di vani quindici ed annesso terreno della superficie di mq. 80.780, al prezzo di L. 32.000.000; dal sig. Parri Sollecito un appezzamento di terreno della superficie di mq. 10.050, al prezzo di L. 2.400.000 e dal sig. Gambelli Alberto un appezzamento di terreno della superficie di mq. 66.680, al prezzo di L. 17.000.000, alle condizioni e modalità stabilite nei rispettivi contratti di compra-vendita stipulati a rogito notaio Arduino Grillo di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1964, n. **1079**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Breda », di Sesto San Giovanni (Milano).

N. 1079. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Breda », di Sesto San Giovanni (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1964.

Nomina del Sottosegretario di Stato per le finanze senatore dott. Athos Valsecchi a componente del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1962, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 205; del 29 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1962, registro n. 9 Monopoli, foglio n. 145 e del 23 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1963, registro n. 14 Monopoli, foglio n. 106, concernenti la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1964, con il quale il sen. dott. Athos Valsecchi è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze sen. dottor Athos Valsecchi è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1964
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 230. — MONACELLI

(9019)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1964.

Nomina dei membri del Comitato centrale del lavoro portuale per il biennio 1964-1965.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante l'istituzione presso il Ministero della marina mercantile, del Comitato centrale del lavoro portuale;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del Comitato centrale del lavoro portuale;

Visto il decreto 28 febbraio 1963 relativo alla nomina dei membri del suddetto Comitato centrale per il biennio 1962-1963;

Considerato che è scaduto il biennio, previsto dall'articolo 3 della predetta legge, di durata in carica dei membri del Comitato stesso;

Viste le designazioni fatte ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422;

Decreta:

Sono nominati, per il biennio 1964-1965, membri del Comitato centrale del lavoro portuale i signori:

Vaudano dott. Francesco, direttore generale del Lavoro marittimo e portuale;

Ghiglia dott. Fernando, direttore generale del Demanio marittimo e dei porti;

Crisostomi dott. Ettore, ispettore generale del Ministero della marina mercantile;

Traversi dott. Filippo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Boggetti cap. di vascello Ferdinando, in rappresentanza del Ministero difesa-Marina;

Pavia ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Licata dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nestler dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vecchio dott. Vincenzo, in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi;

Bevere dott. Lorenzo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Sirchia avv. Michele, in rappresentanza degli industriali;

De Gribaldi cav. Mario, in rappresentanza dei commercianti;

Cammilleri gen. di Porto in aus. Domenico, in rappresentanza degli armatori;

Meli comm. Vittorio Isidoro, in rappresentanza dell'armamento minore;

De Stefano Marino, in rappresentanza dei lavoratori portuali;

Liguori Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori portuali;

Bruzzone Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori portuali;

Zaccagnini dott. Mario, in rappresentanza dei lavoratori portuali.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Emilio Clarizia del Ministero della marina mercantile.

Ai componenti del Comitato centrale che ne hanno diritto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, sarà corrisposto un gettone di presenza di L. 1000 a carico del capitolo 7 del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 172

(8688)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1964.

Sostituzione di due membri effettivi della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1960, numero 2/3218 - Servizio II, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1961, registro n. 4 Finanze, foglio n. 336, con il quale è stata ricostituita la Commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964;

Considerato che, a seguito del collocamento a riposo del presidente di sezione della Suprema corte di cassazione, dott. Pietro Lombardo, e della morte del dottor ing. Michele Tucci, si sono resi vacanti in seno alla Commissione censuaria centrale due posti di membro effettivo e, precisamente, quello di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 della citata legge 8 marzo 1943, n. 153, ed uno dei cinque indicati alla lettera *d*) dello stesso articolo, spettanti rispettivamente ad un magistrato di sede

in Roma, con qualifica non inferiore a magistrato di appello (ex-grado V) e ad un esperto in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti;

Considerata l'opportunità che il nominato dottor Pietro Lombardo continui a far parte della Commissione censuaria centrale in qualità di membro effettivo;

Vista la designazione del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

In sostituzione del presidente di sezione della Corte di cassazione, dott. Pietro Lombardo, collocato a riposo, viene nominato membro effettivo della Commissione censuaria centrale ai sensi dell'art. 6, lettera *c*), della legge 8 marzo 1943, n. 153, il dott. Arnaldo Venditti, magistrato di Corte d'appello.

In sostituzione del dott. ing. Michele Tucci, deceduto, viene nominato membro effettivo della Commissione stessa ai sensi dell'art. 6, lettera *d*), della citata legge 8 marzo 1943, n. 153, il dott. Pietro Lombardo.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1964

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Registro n. 30 Finanze, foglio n. 196

(8684)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 7 novembre 1904, n. 235, con la quale l'Amministrazione provinciale di Rieti ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: « San Luigi » che inizia dalla strada provinciale Finocchieto in località Bricaro e termina alla Strada statale « Passo Corese-Terni » (km. 3,420);

Visto il voto 14 luglio 1964, n. 1392, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « San Luigi » che inizia dalla strada provinciale Finocchieto in località Bricaro e termina alla Strada statale « Passo Corese-Terni », in provincia di Rieti (estesa km. 3,420).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1964

Il Ministro: Mancini

(8658)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1964.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

Roma, addì 14 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: Oliva

(8500)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1964.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Pratica di Mare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714 *bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Pratica di Mare;

Che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714 *bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Pratica di Mare, come segue:

Direzione di atterraggio:
pista principale 309° - 129°;
pista sussidiaria 309° - 129°;

Lunghezza di atterraggio:
pista principale 2990;
pista sussidiaria 2240;

Livello medio dell'aeroporto mt. 12;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

pista principale testata a 309°: mt. 12,30 - testata a 129°: mt. 12,10;

pista sussidiaria testata a 309°: mt. 12,30 - testata a 129°: mt. 12,10.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(8759)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 15 ottobre 1964

p. Il Ministro: OLIVA

(8380)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Società Whinney, Murray & Co., con sede in Parigi, ad esercitare attività fiduciaria di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società Whinney, Murray & Co., con sede in Parigi, diretta a conseguire l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica, a mezzo di una propria filiale in Milano, via Borromei, 5, attività fiduciaria di revisione ai sensi della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società Whinney, Murray & Co., con sede in Parigi, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, a mezzo di una propria filiale in Milano, attività fiduciaria di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1964

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(8685)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1964.

Nomina di un nuovo esperto, in materie concernenti l'artigianato, in seno alla Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1961, con il quale veniva definita la composizione della Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina di un nuovo esperto in materie concernenti l'artigianato in seno alla Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria, in sostituzione dell'esperto sig. Corrido Petrini, deceduto il 17 febbraio 1964;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 2 maggio 1964 presso la Ca-

mera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia, per la cooptazione di un nuovo esperto in materie concernenti l'artigianato;

Decreta:

Il sig. Ferruccio Mazzerioli è nominato componente della Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria quale esperto in materie concernenti l'artigianato, in sostituzione del sig. Corrido Petrini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1964

Il Ministro: MEDICI

(8761)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa comunale pasticcieri e dolcieri « Unidulcia », con sede in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa comunale pasticcieri e dolcieri « Unidulcia », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa comunale pasticcieri e dolcieri « Unidulcia », con sede in Bologna, costituita per rogito notaio Alessandro Gallerani, in data 30 agosto 1945, rep. 4041, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Avallone Antonio ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8757)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo Postale telegrafica telefonica, con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 26 giugno 1964 alla Società cooperativa di consumo Postale telegrafica telefonica, con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo Postale telegrafica telefonica, con sede in Milano, costituita per rogito Clerici in data 25 giugno 1946, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il prof. Mario D'Angelo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8884)

DECRETO PREFETTIZIO 15 ottobre 1964.

Sostituzione di membri del Consiglio provinciale di sanità di Latina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 923/Gab. del 30 gennaio 1962, relativo alla costituzione per il triennio 1° febbraio 1962-31 gennaio 1965, del Consiglio provinciale di sanità di Latina;

Considerato che del predetto Collegio vennero chiamati a far parte il prof. Giuseppe Bocchetti, quale direttore sanitario dell'ospedale civile del capoluogo, ed il dott. Renato Busco, quale ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente nel capoluogo;

Considerato che la carica di direttore sanitario dell'ospedale civile di Latina è attualmente ricoperta dal dott. Renato Busco e che il capitano dott. Luciano Comignani è l'ufficiale medico in attività di servizio più elevato in grado residente nel capoluogo;

Ritenuto di dover provvedere alle relative sostituzioni;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità per lo scorcio del triennio 1° febbraio 1962-31 gennaio 1965:

1) il dott. Renato Busco, quale direttore sanitario del locale ospedale civile, in sostituzione del prof. Giuseppe Bocchetti;

2) il dott. Luciano Comignani, quale ufficiale medico in attività di servizio più elevato in grado nel capoluogo, in sostituzione del dott. Renato Busco.

Latina, addì 15 ottobre 1964

Il prefetto: PIGNATARO

(8686)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1093 del 29 ottobre 1964. Prezzo indicativo del latte; Prezzo di intervento del burro fresco nazionale di prima qualità; Prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari (campagna lattiera 1964-65).

Con circolare n. 1093 del 29 ottobre 1964, è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

In applicazione del Regolamento CEE n. 13/64 del 5 febbraio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 34 del 27 febbraio 1964, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; nonchè in applicazione dei Regolamenti n. 37/64/CEE del 25 marzo 1964, n. 61/64/CEE e n. 62/64/CEE del 3 giugno 1964; n. 110/64/CEE, n. 111/64/CEE, n. 112/64/CEE, n. 113/64/CEE del 30 luglio 1964; adottati dalla Comunità Economica Europea e pubblicati rispettivamente nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Economiche Europee » n. 34 del 27 febbraio 1964, n. 54 del 2 aprile 1964, n. 92 del 10 giugno 1964, n. 130 del 12 agosto 1964;

Viste le note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste numeri 81407 e 82410, rispettivamente in data 20 giugno 1964 e 28 ottobre 1964;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

I. — PREZZO INDICATIVO DEL LATTE PER LA CAMPAGNA LATTIERA 1964-65

Il prezzo indicativo nazionale del latte, di cui all'art. 17, par. 3 del Regolamento CEE n. 13/64 del 5 febbraio 1964, con contenuto del 3,7% di materia grassa, reso partenza azienda agricola, valevole per la campagna lattiera 1964-65, viene fissato in L. 65 al chilo.

II. — PREZZO D'INTERVENTO PER IL BURRO FRESCO NAZIONALE DI PRIMA QUALITÀ DELLA CAMPAGNA LATTIERA 1964-65.

Per il periodo dal 1° novembre 1964 al 31 marzo 1965 il prezzo di intervento per il burro fresco nazionale di 1ª qualità, avente, cioè, almeno l'82% di materia grassa, non più del 16% di acqua e del 2% di sostanze secche magre di provenienza lattica e che corrisponda, inoltre, ai requisiti richiesti dalle disposizioni sanitarie vigenti, con età massima di 3 settimane e senza imballaggio, viene stabilito in L. 935 al chilo.

III. — PREZZI DI ENTRATA PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA CAMPAGNA LATTIERA 1964-65.

I prezzi di entrata dei prodottoi lattiero-caseari, valevoli per il periodo dal 1° novembre 1964 al 31 marzo 1965, vengono fissati nella misura a fianco indicata per ciascun prodotto pilota.

a) *Siero di latte in polvere Spray*, di 1ª qualità, 1,5 % di materie grasse sul peso e 95 % minimo di sostanza secca, età 3 mesi, incluso sacco da 25-50 kg. (voce doganale 04.02 A I) . . . . L. 16.569 al q.le

b) *Latte intero in polvere*, senza aggiunta di zuccheri, Spray, di 1ª qualità, 23 % di materie grasse sul peso e 95 % minimo di sostanza secca, fresco, in sacchi da 25-50 kg. (voci doganali 04.02 A II a); 04.02 A II b) da 2 a 8; 04.02 A III a); 04.02 B I; 04.02 B II a) . . . . L. 63.050 al q.le

c) *Latte scremato in polvere*, senza aggiunta di zuccheri, Spray di 1ª qualità, massimo 1,5% di materie grasse sul peso e 95% minimo di sostanza secca, età 2-4 settimane, in sacchi da 25-50 kg. compresi (voci doganali 04.02 A II b) 1; 04.02 A III b); 04.02 B II b) . . . . L. 34.181 al q.le

d) *Latte scremato in polvere*, definito come sopra, destinato esclusivamente alla alimentazione del bestiame (voce doganale 04.02 A III b) 1) . . . . L. 18.438 al q.le

e) *Latte concentrato*, senza aggiunta di zuccheri (latte evaporato), di 1ª qualità, con l'8% minimo di materie grasse sul peso e il 26% minimo di sostanza secca, in casse da 96 scatole del peso di 170 gr. ciascuna (voce doganale 04.02 A III c) . . . L. 45.938 al q.le

f) *Latte concentrato zuccherato*, 9% di materie grasse sul peso, 31% minimo di sostanza secca ed un tenore in zucchero aggiunto del 40 % in casse da 48 scatole da 385 gr. ciascuna (voce doganale 04.02 B II c) L. 56.350 al q.le

g) formaggio: *Gorgonzola maturo* di 1ª qualità, 48 minimo di materie grasse su secco e 50 % minimo di sostanza secca, età 2-4 mesi, in imballaggi normalmente utilizzati dal commercio (voce doganale 04.04 D) . . . . L. 76.663 al q.le

h) formaggio: *Parmigiano reggiano*, in forme intere, senza imballaggio, 32 % di materie grasse su secco e 63-65 % di sostanza secca (voce doganale 04.04 E I) . . . L. 92.163 al q.le

i) formaggio: *Emmenthal*, di 1ª qualità, 45 % minimo di materie grasse su secco e 62 % minimo di sostanza secca, in forme intere (voce doganale 04.04 E II) . . L. 68.750 al q.le

l) formaggio: *Provolone* di 1ª qualità, 45 % minimo di materie grasse su secco, 57-58 % minimo di sostanza secca, 3 mesi di età, senza imballaggio (voce doganale 04.04 E IV; 04.04 F) . . . . . . L. 73.663 al q.le

m) formaggio: *Italico*, di 1ª qualità, 48-50 % di materie grasse su secco, 49 % minimo di sostanza secca, età 4 settimane, in imballaggi normalmente utilizzati dal commercio (voce doganale 04.04 E VI) . L. 72.063 al q.le

n) formaggio: *Taleggio*, di 1ª qualità 48 % minimo di materie grasse su secco, 54 % minimo di sostanza secca, età 4-6 settimane in imballaggi normalmente utilizzati dal commercio (voce doganale 04.04 E VII) . . . . L. 71.263 al q.le

o) formaggio: *Mascherpone*, di 1ª qualità, 70 % minimo di materie grasse su secco, 48 % minimo di sostanza secca, fresco, in casse da 50 porzioni da 100 gr. ciascuna (voce doganale 04.04 E VIII) . . . L. 95.263 al q.le

p) *Lattosio raffinato*, con un tenore minimo in peso di 98 % di zucchero lattico, in casse da 50 kg. incluse (voce doganale 17.02 A) . . . . L. 31.381 al q.le

q) *Burro di 1ª qualità*, contenente in peso almeno l'82 % di materia grassa, non più del 16 % di acqua e del 2 % di « sostanze secche magre di provenienza lattica », e che risponda alle disposizioni vigenti nel Paese d'origine per quanto riguarda il burro nazionale di 1ª qualità (voci doganali: 04.03 A 04.03 B) . . . . L. 101.225 al q.le

r) formaggio: *Cheddar*, in forme intere, età 2-3 settimane, 50 % materie grasse su secco e 57 % minimo di sostanza secca (voce doganale 04.04 E III) . . . . L. 47.663 al q.le

s) formaggio: *Tilsit* (Havarti) in forma intera, età 6 settimane, 45 % di materie grasse sul secco, senza imballaggio (voce doganale 04.04 E V) L. 73.663 al q.le

I prezzi sopra riportati valgono anche per i prodotti facenti parte del gruppo cui appartiene il prodotto pilota.

Roma, addì 29 ottobre 1964

Il Ministro per l'industria e il commercio Presidente della Giunta:
MEDICI

(9217)

Circolare n. 1094 del 29 ottobre 1964. Prezzi di orientamento delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Con circolare n. 1094 del 29 ottobre 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
In applicazione del Regolamento n. 14/64 C.E.E. del 5 febbraio 1964, adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 34 del 27 febbraio 1964, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, nonchè in applicazione del regolamento n. 25/64 C.E.E. del 10 marzo 1964 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 47 del 18 marzo 1964;
Viste le note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste numeri 147166 e 81408 rispettivamente in data 16 e 20 giugno 1964;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

PREZZI DI ORIENTAMENTO DELLE CARNI BOVINE PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1964-65

I prezzi di orientamento delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1964-65 vengono fissati come segue:

bovini adulti L. 350 al kg. (a peso vivo)
vitelli L. 516 al kg. (a peso vivo)

Roma, addì 29 ottobre 1964

Il Ministro per l'industria e il commercio Presidente della Giunta
MEDICI

(9218)

Circolare n. 1095 del 29 ottobre 1964. Prezzi di entrata delle rotture di riso - Campagna di commercializzazione 1964-65 (Raccolto 1964).

Con circolare n. 1095 del 29 ottobre 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
In applicazione del Regolamento n. 16/64 C.E.E. del 5 febbraio 1964, adottato dal Consiglio della Comunità economica Europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 34 del 27 febbraio 1964, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso, nonchè in aplicazione dei regolamenti n. 27/64 C.E.E. del 17 marzo 1964, n. 36/64 C.E.E. del 25 marzo 1964, n. 82/64 C.E.E. del 30 giugno 1964, n. 103/64 C.E.E. del 4 agosto 1964 e n. 104/64 C.E.E. del 4 agosto 1964, adottati dalla Comunità Economica Europea e pubblicati rispettivamente nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 48 del 19 marzo 1964, n. 54 del 2 aprile 1964, n. 105 del 1° luglio 1964 e n. 126 del 5 agosto 1964;
Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 52443 del 30 settembre 1964;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

PREZZO DI ENTRATA DELLE ROTTURE DI RISO CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1964-65

A parziale modifica della deliberazione n. 1083 del 31 luglio 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'8 settembre 1964, il prezzo di entrata delle rotture di riso, valevole per la campagna di commercializzazione 1964-65, viene stabilito come segue:

Numero della voce doganale 10.06 C riso spezzato (rotture di riso) - (pari al 60,73 % del prezzo di entrata del riso semigreggio) . . L. 6.753 al q.le

Roma, addì 29 ottobre 1964

Il Ministro per l'industria e il commercio Presidente della Giunta
MEDICI

(9219)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventisei Società cooperative della provincia di Piacenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 agosto 1964, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « fra dipendenti della Banca Commerciale Italiana di Piacenza », con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 27 marzo 1954, repertorio 25913;

2) Società cooperativa « La Nord Piacenza tra Produttori Agricoli » (già « Cooperativa tra Produttori Agricoli »), con sede in Piacenza, costituita per rogito Zappia in data 28 gennaio 1959, repertorio 4171;

3) Società cooperativa edilizia « Esperanza Seconda », con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 12 marzo 1959, repertorio 9497;

4) Società cooperativa edilizia « A.T.L.A.S. », con sede in Piacenza, costituita per rogito Zappia in data 20 dicembre 1958, repertorio 4041/459;

5) Società cooperativa edilizia « Turritana », con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 20 luglio 1958, repertorio 8347;

6) Società cooperativa edilizia « Armonia », con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 13 luglio 1959, repertorio 10234;

7) Società cooperativa « Rinnovamento edilizio », con sede in Piacenza, costituita per rogito Romagnoli in data 10 febbraio 1946, repertorio 4927;

8) Società cooperativa edilizia « Antares », con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 22 aprile 1959, repertorio 9751;

9) Società cooperativa edilizia « Case per Mutilati », con sede in Piacenza, costituita per rogito Romagnoli in data 20 marzo 1926, repertorio 1705;

10) Società cooperativa « Nuovo Mercato Coperto », con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 19 novembre 1949, repertorio 9404;

11) Società cooperativa edilizia « Argo Beta », con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 10 novembre 1959, repertorio 10845;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro autonoma scaricatori « C.A.S. », con sede in Piacenza, costituita per rogito Zappia in data 2 agosto 1960, repertorio 6453/808;

13) Società cooperativa « La Nostra Famiglia », con sede in Piacenza, frazione Borgo Trebbia, costituita per rogito Astrua in data 2 febbraio 1961, repertorio 13458;

14) Società cooperativa « La Nostra Stella », con sede in Piacenza, frazione Mortizza, costituita per rogito Astrua in data 29 gennaio 1961, repertorio 13491;

15) Società cooperativa « Val d'Aveto », con sede in Bobbio (Piacenza), costituita per rogito Bonadè in data 30 giugno 1950, repertorio 12567;

16) Società cooperativa consumo « Boscone Cusano », con sede in Boscone di Cusano di Calendasco (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 6 novembre 1945, repertorio 3220;

17) Società cooperativa di lavoro e agricola di Cadeo « Matteotti », con sede in Cadeo (Piacenza), costituita per rogito Bonadè in data 14 aprile 1946, repertorio 9462;

18) Società cooperativa « Caseificio Sociale di Campogrande », con sede in Calendasco (Piacenza), costituita per rogito Bonadè in data 26 novembre 1938, repertorio 4885/1253;

19) Società cooperativa « C E.T.A. » Cooperativa Esercenti Trasporti Automobilistici, con sede in Castelvetro Piacentino (Piacenza), costituita per rogito Cattadori in data 28 giugno 1945, repertorio 6589;

20) Società cooperativa « Redentrice di lavoro » con sede in Chiaravalle di Alseno (Piacenza), costituita per rogito Telfner in data 26 dicembre 1946, repertorio 3159;

21) Società cooperativa « Aedes fra impiegati, operai e salariati dipendenti dal Cantiere A.G.I.P. di Cortemaggiore », con sede in Cortemaggiore (Piacenza), costituita per rogito Delaldò in data 25 ottobre 1952, repertorio 21;

22) Società cooperativa « Produzione lavorazione A.C L.I. », con sede in Lusurasco di Alseno (Piacenza), costituita per rogito in data 22 febbraio 1949, repertorio 1499;

23) Società cooperativa « Pescatori Guido Colombi », con sede in Monticelli d'Ongina (Piacenza), costituita per rogito Bonadè in data 24 marzo 1942, repertorio 7018;

24) Società cooperativa edilizia « Casa Bella », con sede in Podenzano (Piacenza), costituita per rogito Molinari in data 28 febbraio 1959, repertorio 12158/1435;

25) Società cooperativa di consumo fra reduci e combattenti, con sede in Saliceto di Cadeo (Piacenza), costituita per rogito Telfner in data 24 settembre 1950, repertorio 5125;

26) Società cooperativa « Sarmatese Labor et Opus », con sede in Sarmato (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 27 settembre 1949, repertorio 9093.

(8652)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Torre », con sede in Pereta di Magliano (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Torre », con sede in Pereta di Magliano (Grosseto), costituita per rogito Ruffolo in data 29 aprile 1958, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Enrico Martelli, residente in Magliano Toscana.

(8506)

Scioglimento della Società cooperativa « Operaia di consumo Mignagola », con sede in Mignagola di Carbonera (Treviso).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1964, la Società cooperativa « Operaia di consumo Mignagola », con sede in Mignagola di Carbonera (Treviso), costituita per rogito Sacchetto in data 23 gennaio 1921 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. De Fant Enore con studio in via Avogari n. 27 - Treviso.

(8665)

Scioglimento della Società cooperativa « Luigi Prato », con sede in Celico (Cosenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1964, la Società cooperativa « Luigi Prato », con sede in Celico (Cosenza), costituita per rogito Goffredo in data 8 settembre 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(8510)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Unione alimentaristi toscani », con sede in Montevarchi (Arezzo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1964, la Società cooperativa di consumo « Unione alimentaristi toscani », con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita per rogito Signorini in data 22 gennaio 1959, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Magnini Arturo, residente in via Berlingozzi - Montevarchi

(8505)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « San Zeno », con sede in Verona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 ottobre 1964 la Società cooperativa di consumo « San Zeno », con sede in Verona costituita per rogito Valdettaro in data 23 ottobre 1945, repertorio 2472/799 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Andreone Mario.

(8653)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1964, registro n. 20, foglio n. 173, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Tazzer Fedele avverso la negata promozione a perito superiore nel ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo delle miniere.

(8559)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 7164 del 25 marzo 1963, l'Università degli studi di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.205.000 (duemilioniduecentocinquemila) disposta in suo favore dalla sig.ra Anna Sanzone, per l'istituzione di un premio di studio annuale da intitolarsi al nome dell'architetto « Domenico Sanzone ».

(8515)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Massimo Mele, nato a Napoli il 27 gennaio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizo della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bologna il 2 maggio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(8558)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Montepaone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.619.041, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8797)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Pentone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.186.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8798)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Petrizzi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.031.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8799)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Platania (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.582.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8800)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Rocca di Neto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.129.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8801)

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Decollatura (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.816.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8802)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Cutro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.594.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8803)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Poggio Imperiale (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.968.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8790)

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1964, il comune di Cava de' Tirreni (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8791)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Mongiana (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.685.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8793)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1964, il comune di Canosa di Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 424.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8792)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Marcellinara (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.537.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8794)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Limbadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.597.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8795)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Serra de' Conti (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.926.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8796)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Cirò Marina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.530.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8804)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Cicala (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.944.379 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8805)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Badolato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.506.435 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8807)

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Pietracupa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.826.300 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8808)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Boiano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.460.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8809)

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Zaccanopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.057.285 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8810)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di San Calogero (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.947.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8811)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.667.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8812)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.415.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8813)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Anticoli Corrado (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.145.549, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8814)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Fiano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.719.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8815)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Trecenta (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8816)

Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Moricone (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.131.312 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8817)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Città della Pieve (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8818)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8819)

Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Montelibretti (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8820)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Manziana (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.180.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8821)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Belforte del Chienti (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.068.210 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8822)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Valfabbrica (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.973.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8823)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8824)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Subiaco (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.078.580 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8825)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Nemi (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.036.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8826)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Belmonte in Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.928 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8827)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Fossato di Vico (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8828)

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Magione (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8829)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8830)

Autorizzazione al comune di Montecastello Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Montecastello Vibio (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.060.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8831)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Piegaro (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8832)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8833)

Autorizzazione al comune di Provaglio Val Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Provaglio Val Sabbia (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 914.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8834)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.680.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8835)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Falerone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.751.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8836)

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Montappone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.645.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8837)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.270.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8838)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.380.195 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8839)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Montecarotto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.064.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8840)

Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di San Costanzo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.699.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8841)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.388.988 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8842)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Montefelcino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.764.007, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8843)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Monteciccardo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.905.569, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8844)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Monte Porzio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.973.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8845)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Ussita (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.988.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8846)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.914.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8850)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Portoferraio (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.548.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8847)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Premilcuore (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.669.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8848)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.938.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8852)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Lucignano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.277.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8849)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Pontecorvo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.689.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8851)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 5 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,80	624,83	624,82	624,81	624,83	624,815	624,84	624,83	624,83
$ Can.	581,23	581,10	581 —	581 —	580,25	581,15	581,04	581,20	581,15	581,15
Fr. Sv.	144,77	144,79	144,81	144,785	144,80	144,78	144,785	144,78	144,78	144,78
Kr. D.	90,16	90,17	90,14	90,135	90,10	90,17	90,14	90,15	90,17	90,17
Kr. N.	87,21	87,18	87,23	87,19	87,18	87,21	87,20	87,20	87,21	87,21
Kr. Sv.	121,06	121,04	121,05	121,06	121 —	121,06	121,055	121,05	121,06	121,02
Fol.	173,75	173,84	173,84	173,8675	173,85	173,82	173,87	173,75	173,82	173,80
Fr. B.	12,58	12,593	12,5950	12,594	12,585	12,59	12,594	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,51	127,52	127,5175	127,50	127,52	127,51625	127,50	127,52	127,52
Lst.	1739,98	1739,60	1739,50	1739,525	1739,50	1740 —	1739,70	1739,95	1740 —	1739,85
Dm. occ.	157,16	157,11	157,09	157,115	157,07	157,15	157,095	157,17	157,15	157,10
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,18	24,19	24,15	24,18	24,1875	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,69	21,80	21,69	21,681	21,69	21,69	21,69

Media dei titoli del 5 novembre 1964

Rendita 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	97,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1964

1 Dollaro USA	624,817
1 Dollaro canadese	581,02
1 Franco svizzero	144,785
1 Corona danese	90,137
1 Corona norvegese	87,195
1 Corona svedese	121,057
1 Fiorino olandese	173,869
1 Franco belga	12,594
1 Franco francese	127,517
1 Lira sterlina	1739,612
1 Marco germanico	157,105
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,685

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « A. Rizzieri », di Breno (Brescia), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 10 ottobre 1964, n. 300.16.III.15/4.817 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « A. Rizzieri » di Breno (Brescia), viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(8661)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale « San Gerardo dei Tintori », di Monza (Milano), ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere, con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.II.49/12-133, in data 6 ottobre 1964, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale « San Gerardo dei Tintori », di Monza (Milano), è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere, con sede presso l'Ospedale medesimo.

(8662)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di La Spezia

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 22 settembre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di La Spezia, al foglio n. 24, particella 132, dell'estensione di mq. 998.

(8689)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa « Credito e Risparmio » fondata dagli insegnanti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 ottobre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa « Credito e Risparmio » fondata dagli insegnanti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), in amministrazione straordinaria, l'avv. Renato Iaselli è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(9021)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Dugenta (Benevento), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 20 ottobre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dugenta (Benevento), in amministrazione straordinaria, l'avvocato Nicola Borrillo è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9022)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coefficiente 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio vesuviano di Resina (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coeff. 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio vesuviano di Resina (Napoli).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di 2° grado.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale.

Gli esami consistono in una prova orale, una prova scritta ed una prova pratica che verteranno sui seguenti argomenti:

Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado - Calcolo logaritmico - Nozioni fondamentali di fisica secondo i programmi delle scuole medie superiori - Nozioni generali sugli apparecchi meteorologici, sismici, gravimetrici, elettrici, magnetici - Relative misure ed elaborazione dei dati.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto il 18° anno e non altrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

f) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso, sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* (allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492), purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e ai risultati delle prove orale e scritta, e pratica da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964
Registro n. 42, foglio n. 375

(5088)

Concorso per merito distinto, per soli titoli, ad un posto di agricoltura, riservato al personale insegnante negli istituti tecnici agrari, e ad un posto di assistente all'ufficio tecnico e laboratorio tecnologico, riservato al personale degli istituti professionali, disponibili al primo ottobre 1962.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1962, con il quale sono stati indetti i concorsi per merito distinto, per esame e titoli e per soli titoli, per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962;

Considerato che, con il sopra citato decreto ministeriale 30 settembre 1962, non sono stati messi a concorso per merito distinto, per soli titoli, un posto di agricoltura, riservato al personale insegnante negli istituti tecnici agrari, e un posto di assistente all'ufficio tecnico e laboratorio tecnologico, riservato al personale degli istituti professionali, disponibili al 1° ottobre 1962, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai posti disponibili al 1° ottobre 1962, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio:

a) un posto di agricoltura, riservato al personale insegnante di ruolo negli istituti tecnici agrari;

b) un posto di assistente all'ufficio tecnico e laboratorio tecnologico riservato al personale appartenente ai ruoli organici degli istituti professionali.

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione dei candidati, nonchè le norme per l'espletamento dei concorsi per merito distinto sopra specificati sono quelli indicati nel regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, e nel decreto ministeriale 30 settembre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 27 febbraio 1963), con il quale sono stati indetti i concorsi per merito distinto, per esame e titoli e per soli titoli, per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire con raccomandata insieme con i titoli ed i documenti al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Servizio esami di Stato e concorsi) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1964
Registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 292

(8673)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sciacca (Agrigento).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 aprile 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sciacca (Agrigento);

Visto il decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sciacca nell'ordine appresso indicato:

1.	Mennini dott. Aldo	punti	80,68	su 132
2.	Fiorica dott. Alfonso	»	80,50	»
3.	Triolo Filippo	»	78,10	»
4.	Fiduccia dott. Benedetto	»	77,83	»
5.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	76,65	»
6.	Alagna dott. Gaetano	»	74,75	»
7.	Calvano Carlo	»	74,58	»
8.	Ferrigni dott. Giovanni	»	74,50	»
9.	Conti dott. Alfonso	»	73,64	»
10.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	72,95	»
11.	Sodaro dott. Francesco	»	72,07	»
12.	Belvedere dott. Giuseppe	»	71,36	»
13.	Simeone dott. Mariangelo	»	70,86	»
14.	Romano dott. Giacomo	»	70,84	»
15.	Centro dott. Francesco Saverio	»	70,50	»
16.	Scalia dott. Benedetto	»	70,36	»
17.	Coverizza dott. Mario	»	70,22	»
18.	Di Tullio Enrico	»	70 —	»
19.	Pizzi dott. Tommaso	»	69,93	»
20.	Cusumano dott. Lorenzo	»	69,60	»
21.	D'Alessandria dott. Giuseppe	»	69,55	»
22.	Gioia dott. Giacomo	»	69,47	»
23.	Finarelli dott. Arnaldo	»	69,42	»

24. Fuscà dott. Cesare	punti 68,78	su 132
25. Scandaliato dott. Gaspare	» 68,13	»
26. Mancini dott. Rocco	» 68 —	»
27. Mandanici dott. Natale	» 67,19	»
28. Salvo dott. Antonino	» 67,18	»
29. Iannelli Andrea	» 66,54	»
30. Verga dott. Vincenzo	» 66,16	»
31. Pittà dott. Giuseppe	» 65,96	»
32. Vacirca dott. Salvatore	» 65,33	»
33. Franzoni Ferrante	» 65 —	»
34. Ventura dott. Alfredo	» 64,77	»
35. Salani dott. Aroldo	» 64,63	»
36. Mendiilo dott. Alfredo	» 62,93	»
37. Palazzotto dott. Calogero	» 62,45	»
38. Preteroti Bruno	» 62,16	»
39. Trapani Leopoldo	» 61,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(8676)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per quattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo, indetto con decreto interministeriale 9 marzo 1964.

Sul foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 81 in data 10 ottobre 1964, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 15 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1964, registro n. 47 difesa-Marina, foglio n. 161, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto interministeriale 9 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113, del 9 maggio 1964.

(8519)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per nove posti di sottotenente permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, indetto con decreto interministeriale 9 marzo 1964.

Sul foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 81 in data 10 ottobre 1964, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 15 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1964, registro n. 47 difesa-Marina, foglio n. 78, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, bandito con decreto interministeriale 9 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 9 maggio 1964.

(8520)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali, indetto con decreto interministeriale 9 marzo 1964.

Sul foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 81 in data 10 ottobre 1964, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 15 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1964, registro n. 47 difesa-Marina, foglio n. 162, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali, bandito con decreto interministeriale 9 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113, del 9 maggio 1964.

(8521)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1/7356 in data 23 marzo 1964, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per sedici posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento 11 settembre 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Brescia, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei sedici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963 è costituita come appresso:

Presidente:

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario di Brescia.

Componenti:

Bontempo dott. Giacomo, ispettore generale medico dirigente l'ufficio di Vicenza;

Santolicandro dott. Mario, direttore di sezione Prefettura di Brescia;

Gargano dott. Giuseppe, primario medico di ruolo Ospedale civile di Salò con più di 100 letti.

Ferrandu prof. dott. Salvatore, primario chirurgo di ruolo Spedali civili di Brescia;

Bulferetti dott. Camillo Emanuele, medico condotto designato dai Comuni interessati.

Segretario:

Grimaldi dott. Guido, consigliere dell'Ufficio medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 15 ottobre 1964

Il medico provinciale: RAFFO

(8536)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3762 del 4 gennaio 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma alla data 30 novembre 1963;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del prefetto di Parma, del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Vozza prof. Francesco, direttore di clinica ostetrica;

Butturini prof. Ugo, titolare di cattedra di semeiotica medica in Parma;

Susanna dott. Leonino, medico provinciale capo;

Guacci dott. Michele, funzionario della prefettura di Parma;

Saltini dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:

Amato dott. Catello, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Parma.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Parma e all'albo del medico provinciale di Parma.

Parma, addì 15 ottobre 1964

(8403) *Il medico provinciale*: LOPES

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 436 del 13 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti vacanti di ufficiale sanitario di San Giorgio del Sannio e di San Bartolomeo in Galdo;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono, rispettivamente gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Miraglia dott. Raffaele, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Benevento;

Mazzeo prof. Mario, docente in igiene, fuori ruolo della Università di Napoli;

Pontoni prof. Ludovico, docente di semeiotica medica, di ruolo dell'Università di Napoli;

Tursi dott. Pietro, medico provinciale superiore titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Campobasso;

La Peccerella dott. Ludovico, ufficiale sanitario titolare del comune di Benevento.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Nicola Consales, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Benevento.

Le prove di esame si svolgeranno in Napoli ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Benevento, addì 20 ottobre 1964

(8693) *Il medico provinciale*: SEGRETO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7931 del 31 maggio 1964, con cui sono stati dichiarati i vincitori dei posti di condotta medica vacanti al 30 novembre 1961;

Considerato che il posto della condotta del comune di Furci Siculo è rimasto vacante per rinunzia del vincitore e che essendo decaduto per mancata accettazione nei termini fissati il dott. Miroddi Saverio, occorre provvedere alla nomina del concorrente che segue in ordine di graduatoria e che abbia richiesto per ordine di preferenza la sede anzidetta;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorrente dott. Domenico Ventura è dichiarato vincitore del posto di condotta medica del comune di Furci Siculo, al posto del concorrente decaduto.

Il sindaco del comune di Furci Siculo è incaricato della esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 19 ottobre 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(8565)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7800-64 del 10 agosto 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 7800-64 del 10 agosto 1964, col quale vennero assegnate le condotte ai concorrenti risultati vincitori;

Considerato che le condotte mediche di San Rufo e Centola si sono rese vacanti per rinunzia dei rispettivi vincitori;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria;

Considerato che i dottori De Laurentiis Umberto e Cirillo Giuseppe, all'uopo interpellati hanno fatto conoscere di essere disposti ad accettare rispettivamente la condotta di San Rufo e Centola;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori dei posti di medico condotto dei Comuni a fianco di ciascuno indicato:

1) De Laurentiis Umberto: San Rufo;
2) Cirillo Giuseppe: Centola, 1ª condotta.

I sindaci dei predetti Comuni sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Salerno, addì 15 ottobre 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(8404)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.